

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1947 del 20/04/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2001 del 18/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venti APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.** INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 7 del 20/01/2015** di Modifica Sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena all'installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n. 141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale;

richiamata la **Det. n. 6715 del 15/12/2017** di prima modifica non sostanziale dell'atto suddetto con la quale, a seguito di esito positivo del procedimento di screening, è stato autorizzato un

aumento di capacità produttiva massima da 699 a **752,6 t/giorno** di prodotto cotto, oltre a diverse modifiche impiantistiche;

richiamata la **Det. n. 1600 del 04/04/2018** di seconda modifica non sostanziale AIA;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 09/03/2018 (assunta agli atti con prot. n. 5039 del 12/03/2018) con cui è richiesta la sostituzione dell'attuale cogeneratore (da 3,8 MW) con nuovo motore endotermico da 7,5 MW, al fine di migliorare l'efficienza energetica dell'intera installazione ed ammodernare gli impianti tecnologici. Tale modifica consentirà la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica: la prima sarà utilizzata prevalentemente ad uso interno (sarà prelevata energia dalla rete solo in misura residuale o, in emergenza), mentre la seconda verrà utilizzata internamente per gli impianti di atomizzazione (ATM1 ed ATM2) per il recupero del calore prodotto. Inoltre, vi sarà la predisposizione per il recupero dell'acqua calda derivante dal raffreddamento del motore. Il nuovo impianto sarà installato a lato del vecchio impianto, il quale sarà smantellato all'entrata in funzione del nuovo motore.

Il cogeneratore sarà provvisto di un depuratore catalitico ossidante per il contenimento degli ossidi di carbonio e degli idrocarburi incombusti e sarà dotato di camino d'emergenza sul motore (E68) che funzionerà solo nel caso in cui entrambi gli ATM siano fermi e non sia possibile effettuare il recupero di calore. Tale situazione sarà limitata solo ai casi estremamente sporadici, infatti, l'impianto di cogenerazione è progettato per funzionare con un solo ATM garantendo il totale recupero di calore. Il cogeneratore avrà un funzionamento indicativo di 7500 h/anno che, in via previsionale, saranno suddivise tra ATM1 per 1500 h/anno e ATM2 per 6000 h/anno.

In riferimento alle modifiche comunicate, il gestore:

- precisa che non varierà la capacità produttiva autorizzata pari a 752,6 t/gg, in quanto gli interventi comunicati consistono in adeguamenti tecnologici e miglioramenti di impianti collaterali, senza variazioni del ciclo di cottura esistente ed autorizzato;
- specifica che non sono previste variazioni rispetto al consumo di materie prime, alla produzione di scarti e rifiuti, al bilancio idrico;
- dichiara che per quanto riguarda i consumi energetici la sostituzione dell'attuale cogeneratore con nuovo motore endotermico permetterà di azzerare i consumi di energia elettrica, in quanto il nuovo motore avrà una resa sufficiente a garantire l'approvvigionamento elettrico di tutta l'azienda (sarà comunque conservata la connessione alla rete elettrica esterna per eventuali necessità e per garantire energia elettrica in caso di fermi dell'impianto di cogenerazione). Relativamente ai consumi termici l'aumento effettivo previsto per gli stessi, considerando i consumi attuali, è stimato pari ad un 17%. Al fine di confrontare il consumo energetico totale attuale e futuro il gestore ha optato per la conversione in TEP di entrambe le fonti energetiche (elettrica e termica), in tale modo si ottiene un risparmio del consumo energetico di circa l'1%. Molto superiore, invece, rimane il rendimento energetico. A seguito della modifica richiesta è previsto in aumento di circa il 9% del valore dell'indicatore di consumo energetico totale, mantenendosi, in ogni caso, ben al di sotto del valore della MTD di riferimento per il ciclo completo (6,5 GJ/t per grès porcellanato a ciclo completo);
- per il punto di emissione E68 "Emergenza cogeneratore" propone i seguenti parametri: 38.000 Nmc/h di portata, funzionamento solo in caso di emergenza, 25 mt di altezza, limite pari a 50

mg/Nmc per “materiale particolato”, 95 mg/Nmc per NO_x e 240 mg/Nmc per CO, con riferimento ad un tenore di ossigeno pari al 15%, come da D.Lgs 183/2017. Relativamente a tale punto di emissione non è previsto nessun autocontrollo in considerazione del fatto che, per sua finalità, non risulterà possibile stabilirne con adeguato anticipo il periodo di funzionamento;

- in conseguenza della sostituzione dell'attuale cogeneratore con nuovo motore endotermico, propone per l'inquinante “*monossido di carbonio*” associato agli atomizzatori ATM1 ed ATM 2 i seguenti valori:

- 350 mg/Nmc per il punto di emissione E9
- 300 mg/Nmc per il punto di emissione E21

invece, della concentrazione attualmente autorizzata pari a 100 mg/Nmc; limiti comunque inferiori a 650 mg/Nmc previsto per i motori endotermici nella DGR n. 1159/2014, citata in premessa. Tali limiti sono applicabili ai punti E9 ed E21 solo per i tempi di funzionamento degli atomizzatori con collegamento al cogeneratore (in via previsionale, 1500 h/anno per ATM1 e 6000 h/anno per ATM2);

Al fine di valutare la variazione dei flussi di massa rispetto a quelli autorizzati **sono stati valutati n. 3 scenari di funzionamento del motore e degli ATM** di seguito riportati:

- I: cogeneratore collegato per 1500 ore/anno ad ATM1 e 6000 ore/anno ad ATM2 (funzionamento previsto);
- II: cogeneratore collegato per 7500 ore/anno ad ATM1;
- III: cogeneratore collegato per 7500 ore/anno ad ATM2.

Inoltre, è stato considerato anche il contributo delle emissioni associate ai forni (E1, E11 ed E18) per le quali, pur non avendo limiti specifici di emissione di CO, è stato attribuito un limite di concentrazione di tale inquinante pari a 50 mg/Nmc, basandosi su analisi chimiche effettuate dall'azienda su emissioni dei forni di cottura di diversi stabilimenti del gruppo Concorde.

I risultati ottenuti nei tre scenari suddetti sono i seguenti:

- 1^ scenario: incremento del flusso di massa autorizzato pari al 34 %
- 2^ scenario: incremento del flusso di massa autorizzato pari al 29 %
- 3^ scenario: incremento del flusso di massa autorizzato pari al 35 %

Le percentuali suddette aumentano se non si considera il contributo dei forni, ma percentuali maggiori rispetto a quelle sopra riportate non sono considerate realistiche in quanto, oltre ai forni, l'inquinante CO è presente anche in altre emissioni quali gli essiccatoi per i quali, come per i forni, non è richiesto autocontrollo per il parametro CO. Alla luce delle considerazioni suddette e dei calcoli effettuati, l'Azienda dichiara che l'incremento di emissione di “*monossido di carbonio*” nel nuovo assetto, rispetto alla situazione attuale, si manterrà inferiore al 50% del flusso di massa autorizzato, attestandosi sulla percentuale massima d'incremento del 35%;

- non si prevedono variazioni di rilievo per quanto riguarda l'impatto acustico in quanto non sono aggiunte nuove sorgenti sonore ma, si sostituisce un impianto obsoleto (quindi, potenzialmente più rumoroso) con nuovo impianto interamente contenuto all'interno di un cabinato insonorizzato che ospiterà tutta l'impiantistica collegata alla centrale di cogenerazione. Inoltre, la tubazione di adduzione al camino di emergenza sarà dotata di silenziatore con adeguate caratteristiche fonoassorbenti. L'impianto in progetto sarà posizionato nella parte centrale del fabbricato (così come l'impianto esistente, che sarà dismesso) lontano sia dai confini, che dai recettori;

verificato che in data 01/03/2018 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’autorizzazione”;

preso atto del fatto che gli interventi proposti non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima di piastrelle, il consumo di materie prime, il bilancio idrico, la produzione di scarti e rifiuti, l’attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi ed il rumore prodotto;

valutata positivamente la scelta del gestore di sostituire il vecchio impianto di cogenerazione con un nuovo impianto a motore endotermico con caratteristiche impiantistiche che permetteranno all’Azienda di ottimizzare le performance energetiche;

valutata positivamente la proposta del gestore di fissare per l’inquinante “CO” associato ai punti di emissione E9 ed E21 dei limiti inferiori rispetto al valore di 650 mg/Nmc previsto dalla D.G.R. 1159/2014 per motori endotermici;

preso atto del fatto che il nuovo impianto di cogenerazione sarà provvisto di un camino di emergenza **E68** ed in riferimento a tale emissione, si ritengono corretti i limiti di 50 mg/Nmc per “materiale particolato”, 95 mg/Nmc per “NOx” e 240 mg/Nmc per “CO”, così come previsto dal D.Lgs. 183/2017 (che ha modificato la Parte Quinta del D.Lgs. 1542/06 e relativi allegati), per i “*motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 15%*”. Inoltre, in riferimento alla normativa citata si ritiene, altresì, necessario aggiungere il limite di 15 mg/Nmc per l’inquinante “SOx”. Tale valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

In considerazione del fatto che si tratta di emissione attiva solo in casi di emergenza si prende atto che la stessa non inciderà sui flussi di massa autorizzati, inoltre, si ritiene opportuno prescrivere che E68 possa entrare ***in funzione esclusivamente quando entrambi gli atomizzatori sono fermi***;

ritenuto necessario autorizzare i punti di emissione E9 ed E21 in due assetti differenti di seguito dettagliati:

1. senza collegamento al cogeneratore, il limite per gli SOx è fissato a 350 mg/Nmc e non è previsto limite per il CO (in accordo con quanto prevede la D.G.R. 1159/2014);
2. con collegamento al cogeneratore, in tale assetto il limite per gli SOx è fissato a 200 mg/Nmc (in accordo con quanto prevede la D.G.R. 1159/2014) ed il limite per il CO è fissato a 350 mg/Nmc per E9 e 300 mg/Nmc per E21 (su proposta del gestore);

restano confermati gli autocontrolli già autorizzati per tali punti di emissione;

ritenendo, inoltre, necessario che il gestore comunichi l’avvio del nuovo impianto di cogenerazione con motore endotermico ed esegua un **autocontrollo straordinario** per portata, materiale particolato, NOx e CO sui punti di emissione in atmosfera **E9** ed **E21** in condizioni di convogliamento dei fumi di combustione del cogeneratore agli atomizzatori ATM1 ed ATM2.

in riferimento alle ricadute degli interventi in progetto sui flussi di massa autorizzati per gli inquinanti caratteristici dell’attività aziendale, si dà atto che:

- non varia in alcun modo il flusso di massa relativo agli inquinanti “*materiale particolato*”, “SOx” “*fluoro*”, “*piombo*”, “*Sostanze Organiche Volatili*” e “*aldeidi*”;

◦ per quanto riguarda il “*monossido di carbonio*”, si ritengono valide le argomentazioni presentate dal gestore in merito alla variazione del carico inquinante nella situazione futura rispetto all’assetto ante operam. Si prende atto che l’aumento calcolato del 35 % del flusso di massa autorizzato per l’inquinante CO si riferisce alla situazione più gravosa di funzionamento (cogeneratore collegato per 7500 ore/anno ad ATM2), tenendo in considerazione solo l’apporto aggiuntivo dei forni di cottura (basandosi su analisi), ma non altre sorgenti di CO per le quali non sono previsti autocontrolli (es. essiccatoi). Alla luce di tali considerazioni, si valuta l’incremento del flusso di massa massimo dell’inquinante in questione inferiore al 50% e, pertanto, in base a quanto stabilito dalla V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna citata in premessa, **non risulta tale da far configurare la modifica in esame come “modifica sostanziale dell’AIA”**. Il gestore in caso di successive modifiche all’AIA dovrà tenere in considerazione l’aumento del 35 % già effettuato per il flusso di massa autorizzato per l’inquinante CO;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 7 del 20/01/2015 di Modifica Sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena all’installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 09/03/2018 tramite il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 5039 del 13/03/2018);
 - b) la **Sezione C dell’Allegato I dell’AIA** è aggiornata con quanto riportato dal gestore nella domanda di modifica del 09/03/2018 e riportate nel presente atto;
 - c) alla **Sezione D2.2 dell’Allegato I dell’AIA** è aggiunta le seguente prescrizione:

I. il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese l'avvio del nuovo impianto di cogenerazione con motore endotermico nell'assetto finale (collegamento con gli atomizzatori ATM1 ed ATM2) ed **entro 30 giorni** da tale comunicazione deve effettuare e trasmettere ai medesimi enti un **autocontrollo straordinario** (portata, materiale particolato, NOx e CO) che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera **E9** ed **E21** in condizioni di convogliamento dei fumi di combustione del cogeneratore agli atomizzatori;

d) al **punto 1 della Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA** (sostituita interamente con la Determina n. 1600 del 04/04/2018) sono apportate le seguenti modifiche:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9		PUNTO DI EMISSIONE E21		PUNTO DI EMISSIONE E68 – Emergenza Cogeneratore
		Atomizzatore ATM1	Atomizzatore ATM1 + cogeneratore	Atomizzatore ATM2	Atomizzatore ATM2 + cogeneratore	
Data messa a regime	-	A regime	(§)	A regime	(§)	(§)
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	65.000		80.000		38.000
Altezza minima (m)	-	25		17		25
Durata (h/g)	-	24		24		Emergenza (#)
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico); ISO 9096	16,4		16,3		50
Silice libera cristallina (mg/Nm ³) (*)	UNI 10568:1997	5		5		--
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 metodo di misura automatico; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350	200	350	200	95 (°)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 (**)		35 (**)		15 (**) (°)
CO(mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001; UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	---	350	---	300	240 (°)
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto		filtro a tessuto		Catalizzatore
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x , CO		Trimestrale per portata, polveri Annuale per NO _x , CO		---

(§) rif. prescrizione specifica al punto c) del presente atto di modifica

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(°) Valore riferito ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%, come da D.Lgs 183/2017

(#) si tratta di un'emissione di emergenza, la cui attività è prevista in caso di mancato funzionamento degli atomizzatori; pertanto, in via ordinaria non può essere attiva in contemporanea alle emissioni E9 ed E21

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 7 del 20/01/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 7 del 20/01/2015, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. ed al Comune di Fiorano Modenese – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine.

IL FUNZIONARIO
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.